



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 3 - POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA

DATA	30/04/2026
NUMERO	1656

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L' INDIZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE AI SENSI DELL'ART. 59 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. CUI: 00229010442202500001

IL DIRIGENTE

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 94 del 31/12/2025;
- che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall'art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis, comma 9, del Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Direttore generale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 22/04/2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2026-2028 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) - Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30/10/2025 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028. – APPROVAZIONE"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026 ad oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028. – APPROVAZIONE"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2026-2028 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)"
- la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 30/03/2026 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione". il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento di un sistema integrato di servizi sociali;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (approvato con Delibera di Giunta n. 234 del 31/07/2025);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., in particolare:
 - l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali;
 - l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
 - gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

DATO ATTO che:

- in considerazione delle previsioni della legge 328/2000 avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell'ambito territoriale di appartenenza;
- l'art. 6 della L.R. 32/2014 prevede espressamente che i Comuni, ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Marche, in quanto titolari delle funzioni e dei compiti concernenti l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali a livello locale, gestiscano in forma associata i servizi sociali;
- il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale XXII (di seguito denominato anche ATS XXII) ha rappresentato il proposito di riorganizzare l'assetto concernente l'Ambito stesso in termini di rafforzamento istituzionale, che include la gestione associata dei servizi e l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica unificate per tutti i Comuni costituenti l'Ambito stesso;

ATTESO che i contratti esecutivi relativi all'Accordo Quadro per il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone disabili residenti nei comuni dell'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII sono in regime di *prorogatio* e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D,Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

RITENUTO che, stante l'attuale assetto dell'ATS XXII e le esigenze dei Comuni ad esso afferenti, la tipologia negoziale di aggiudicazione più appropriata continui ad essere quella dell'Accordo Quadro (nel prosieguo anche A.Q.) con un solo operatore economico onde consentire ad ogni Comune di mantenere la propria autonomia di gestione nell'ambito di una cornice di regole condivise;

PRESO ATTO che hanno manifestato volontà di aderire all'A.Q. i seguenti Comuni appartenenti all'ATS XXII (di seguito denominati anche Amministrazioni beneficiarie, Amministrazioni o Amministrazioni contraenti): Comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta; che hanno manifestato volontà di aderire all'Accordo Quadro, sono

DATO ATTO che il Comune di Ascoli Piceno, nella sua qualità di Ente capofila dell'ATS XXII, è stato delegato ad effettuare una procedura aperta finalizzata all'affidamento di un A.Q. ex art. 59 comma 1, del Codice, con unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata

e vigenza, le Amministrazioni beneficiarie potranno basare l'affidamento di contratti esecutivi per la prestazione del servizio di cui trattasi;

DATO ATTO che l'affidamento previsto assume la forma dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, e che tale tipologia contrattuale consente di definire un massimale complessivo di spesa, senza tuttavia determinare un obbligo di integrale utilizzo delle risorse ivi indicate;

RILEVATO che, in sede di programmazione triennale, si rende necessario indicare nel Piano un importo coerente con le risorse effettivamente nella disponibilità dell'Ente, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'azione amministrativa e la corretta imputazione delle somme sul bilancio;

PRECISATO che, allo stato attuale, l'Ente scrivente dispone di risorse proprie per un importo pari a € 1.000.000,00, pienamente stanziato ed immediatamente impegnabili;

EVIDENZIATO che la restante quota potrà essere attivata solo in caso di necessità e solo previa messa a disposizione delle risorse da parte dei Comuni facenti parte dell'ATS XXII, i quali, in base ai rispettivi fabbisogni e alle disponibilità di bilancio, potranno avviare le prestazioni richieste nell'ambito dell'accordo quadro;

RITENUTO, pertanto, rispettati i principi di prudenza contabile, buon andamento e sana gestione finanziaria di cui all'art. 97 Cost. e alla normativa vigente in materia di programmazione degli enti locali;

RILEVATO, altresì, che l'affidamento dei singoli contratti esecutivi verrà disposto successivamente da ogni singola Amministrazione contraente, man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività risulterà definita, fermo restando il rispetto dell'importo massimo di spesa previsto dall'A.Q. e l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nel medesimo;

DATO ATTO che:

- l'istituto dell'Accordo Quadro secondo il combinato disposto degli artt. 14, 15, 17, 37, 59, 108, 111, 112 e 117 del Codice, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. n), dell'Allegato I.1 al medesimo Codice in materia di accordo quadro, consente di fissare le condizioni alle quali l'operatore economico scelto si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno richiesti, con appositi successivi atti negoziali;
- lo strumento dell'A.Q. per la sua peculiarità assicura una migliore programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli contratti esecutivi, il conseguimento di economie di scala, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa e un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- l'affidamento dei singoli contratti esecutivi verrà disposto successivamente dalle Amministrazioni beneficiarie, man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività risulterà definita, fermo restando il rispetto dell'importo massimo di spesa previsto dall'A.Q. e l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nel medesimo;
- ai sensi dell'art. 14, comma 16, del Codice per un A.Q. il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti esecutivi previsti durante l'intera durata degli accordi quadro;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO-che:

- il fine perseguito dall'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII della Regione Marche attraverso la stipulazione dell'A.Q. in oggetto, è quello di garantire il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone disabili residenti nei Comuni dell'ATS XXII;
- la durata dell'A.Q. è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo e che, per durata dell'A.Q., si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni beneficiarie potranno affidare contratti esecutivi all'unico operatore economico parte dell'A.Q. che garantirà l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;
- l'A.Q. verrà stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa;
- l'affidamento dei singoli contratti esecutivi verrà disposto successivamente da ogni singola Amministrazione beneficiaria, man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività risulterà definita, fermo restando il rispetto dell'importo massimo previsto dall'A.Q. e l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nel medesimo;
- ciascun contratto esecutivo avrà una durata massima di 24 (VENIQUATTRO) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso da parte delle Amministrazioni contraenti;
- i singoli contratti esecutivi verranno conclusi a tutti gli effetti in modalità elettronica e in forma di scrittura privata tra le Amministrazioni beneficiarie e l'aggiudicatario dell'A.Q.;

RITENUTO di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte:

- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	85312000-9	88.10	P

- importo, manodopera e CCNL: dare atto che:
 - l'importo complessivo dell'A.Q. principale, al netto di Iva, ammonta ad € **1.424.307,23** (euro unmilionequattrocentoventiquattronmilatrecentosette/23);
 - l'importo a base di gara, comprende costi stimati della manodopera pari ad € **1.306.703,88** (euro unmilione trecentoseimilasettecentototale/88), calcolati tenendo conto di un monte ore presunto sulla base dei fabbisogni storicizzati e del costo orario del personale impiegato nell'appalto, desunto dalle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, sottoscritto in data 26/01/2024, riferito a Gennaio 2026, al netto delle indennità non direttamente applicabili, come dettagliato nella tabella che segue:

LIVELLO CONTRATTUALE	ore complessive ANNUO	ANNI	ORE COMPLESSIVE	c. orario DA CCNL (al netto di indennità d turno, eventualmente irap, ecc...)	costo totale
B1	17041	4	68164	19,17 €	€_ 1.306.703,88
COSTO MANODOPERA					€ 1.306.703,88

- il servizio in oggetto è ad alta intensità di manodopera, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1;
- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il CCNL Id T151 "Cooperative sociali", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
- rischi interferenziali: in considerazione della natura del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- frazionamento: dare atto che l'accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché, secondo il RUP non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in quanto, il frazionamento comprometterebbe l'unitarietà e omogeneità del servizio a discapito della qualità e fruibilità delle prestazioni e, dunque della sua complessiva efficacia (*impossibilità oggettiva*), vieppiù perché la gestione unitaria consente utili sinergie nell'organizzazione del servizio oltreché una maggiore efficienza gestionale ed economica a fronte delle possibili economie di scala;
- Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE: dare atto che il servizio da affidare rientra tra i servizi sociali e assimilati elencati nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- Servizi alla persona: dare atto che il servizio da affidare rientra altresì tra i servizi alla persona di cui all'art 128, comma 2, lett. b) del Codice;

RITENUTO, altresì, di doversi riservare le seguenti modifiche al contratto in fase di esecuzione:

- **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo di tale opzione è di € **284.861,45** (euro duecentodiciassettemilatrecentoundici/12), al netto di Iva.

EVIDENZIATO, quindi, che l'importo globale dell'A.Q. pari ad € **1.709.168,68** (euro unmilionesettecentonovemilacentosessantotto/68), è superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice come dettagliato nella tabella che segue:

Importo Accordo Quadro principale	1.424.307,23 €
-----------------------------------	----------------

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	284.861,45 €
VALORE GLOBALE dell'Accordo Quadro	<u>1.709.168,68 €</u>

ATTESO che l'art. 1, comma 449, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495, Legge 208/2018, dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. omissis*”

ACCERTATO che per il servizio in oggetto non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale delle Marche, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinretepa.it e del sito <http://suam.regione.marche.it/>

VERIFICATO che trattasi di servizio NON rientrante tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 e che, pertanto il Comune non è obbligato a ricorrere alla SUAM quale soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l. 89/2014;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2025/2027, annualità 2025 e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI Programma Triennale Forniture e Servizi: 00229010442202500001;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'affidamento del “servizio di assistenza domiciliare a favore di persone disabili residenti nei comuni dell'ambito territoriale sociale XXII” le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di Accordo Quadro predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

VISTO l'art. 70 del Codice che rimette alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la scelta della procedura da utilizzare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sopra soglia tra quelle ivi elencate;

RITENUTO che, trattandosi di servizio di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 2, lett. a), e all'art 128, comma 7 del medesimo Codice secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
 - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
 - ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;
- f) sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il primo graduato, dando atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, che la deroga risulta necessaria in quanto, in presenza di procedura inversa, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo classificato non valutata resta per pacifica giurisprudenza ignota e pertanto estranea al procedimento di gara (cfr ex plurimis, TAR Lombardia, Sez.IV,29/10/2025, n.3459);
- l) ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, riservare all'affidatario l'integrale esecuzione del contratto, in quanto le prestazioni oggetto dell'affidamento presentano carattere altamente personale e fiduciario, richiedono continuità assistenziale, stabilità degli operatori e un rapporto diretto e costante con l'utenza fragile, nonché un elevato livello di coordinamento con i servizi sociali territoriali, tali da non consentire il frazionamento delle attività senza pregiudizio per la qualità e l'efficacia del servizio;
- m) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;

- n) ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto perché il servizio tutela la dignità della persona, promuove l'autonomia residua e contrasta condizioni di isolamento, fragilità ed esclusione sociale. Inoltre esso contribuisce inoltre a sostenere la permanenza dell'utente nel proprio contesto di vita, alleggerendo il carico familiare e rafforzando l'efficacia della rete territoriale dei servizi socio-assistenziali. le ragioni valore pubblico da realizzare con il presente servizio;
- o) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- p) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di appalto, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato; si precisa che per le unità inquadrate al livello A1, C1, C2 l'eventuale riassorbimento sarà definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati;
- q) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, solo con riferimento al personale aggiuntivo rispetto a quello assorbito, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
- r) ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b), Allegato II.2-bis, e tenuto conto che il CPV del presente affidamento rientra nell'elenco della Tabella D2 del medesimo Allegato, individuare, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, il seguente indice scelto tra la corrispondente selezione indicata in Tabella: indice Istat NIC avente la seguente classificazione ECOICOP “[00ST] indice generale senza tabacchi”;
- s) ai sensi dell'art. 3, comma 1, Allegato II.2-bis, stabilire che la variazione dei prezzi sarà monitorata mensilmente e, dunque, con la stessa frequenza di aggiornamento dell'indice revisionale unico di cui alla precedente lett. s);

DATO ATTO che per la tipologia dei servizi in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Ambientali Minimi”;

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Schema di contratto di Accordo quadro;
- Schema di contratto esecutivo;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Calcolo Manodopera;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico d’Intervento (CUI) è il seguente: 00229010442202500001;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott Domenico Fanesi Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XXII del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d’interesse di cui all’art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell’Allegato II.14, il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Croce Alessandra in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di intervento di importo superiore a 500.000 euro;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), indicato nella successiva parte dispositiva, non sussistono cause di conflitti d’interesse di cui all’art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all’Autorità medesima è pari ad € **660,00**;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt. 3 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:

DATO ATTO che l’accordo quadro ha natura normativa e non obbligatoria sotto il profilo dell’immediata esecuzione della spesa, in quanto non determina direttamente l’affidamento di prestazioni specifiche né l’insorgenza di obbligazioni pecuniarie attuali, si dispone di rinviare l’assunzione dell’impegno contabile ai successivi provvedimenti con cui saranno eventualmente affidati i singoli contratti attuativi, sulla base dei fabbisogni che si manifesteranno in corso di vigenza dell’accordo.”;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall’art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell’art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
 - Relazione generale;
 - Capitolato Speciale d’appalto;
 - Schema di contratto di Accordo quadro;
 - Schema di contratto esecutivo;

- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Calcolo Manodopera;

4. di **INDIRE** una procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. n), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII della Regione Marche, nel rispetto degli elementi di seguito indicati:

- la durata dell'A.Q. è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo;
- per durata dell'A.Q.si intende il periodo entro il quale le singole amministrazioni beneficiarie potranno affidare contratti esecutivi all'unico operatore economico parte dell'A.Q.che garantirà l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;
- le Amministrazioni appartenenti all'A.T.S. XXII, che hanno manifestato volontà di aderire all'A.Q., sono: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.in base a quanto dettagliato nel capitolato tecnico;
- ciascun contratto esecutivo avrà una durata massima di 24 (VENTIQUATTRO) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso da parte delle singole Amministrazioni beneficiarie;
- per la natura del contratto non è percorribile la suddivisione dell'appalto in lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e, di conseguenza, un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto

5. di **DARE ATTO** che il valore globale stimato dell'A.Q.è pari a € **1.709.168,68** (euro unmilionesettecentonovemilacentosessantotto/68), come di seguito riepilogato:

Importo Accordo Quadro principale	1.424.307,23 €
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	284.861,45 €
VALORE GLOBALE dell'Accordo Quadro	<u>1.709.168,68 €</u>

6. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 2, lett. a) del Codice, in combinato disposto con l'art 128, comma 7 del medesimo decreto;

7. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

8. di **DARE ATTO** che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 00229010442202500001;
- l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di assistenza sociale senza	85312000-9	88.10	P

alloggio			
----------	--	--	--

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
 - il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott Domenico Fanesi Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale XXII del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Croce Alessandra in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di intervento di importo superiore a 500.000 euro;
 - nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA) suindicato, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
 - per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad €_660,00;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
 - ai sensi degli artt. 27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt. 3 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:"
9. di **DARE ATTO** che l'accordo quadro ha natura normativa e non obbligatoria sotto il profilo dell'immediata esecuzione della spesa, in quanto non determina direttamente l'affidamento di prestazioni specifiche né l'insorgenza di obbligazioni pecuniarie attuali, si dispone di rinviare l'assunzione dell'impegno contabile ai successivi provvedimenti con cui saranno eventualmente affidati i singoli contratti attuativi, sulla base dei fabbisogni che si manifesteranno in corso di vigenza dell'accordo;
10. di **ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
11. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
12. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allegati non pubblicati:

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Schema di contratto di Accordo quadro;
- Schema di contratto esecutivo;
- Criteri di valutazione OEPV;

- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Calcolo Manodopera;

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
FANESI DOMENICO

Il Dirigente
CICCARELLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)